

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

REPUBBLICA ITALIANA

*** **

CONVENZIONE UTILIZZO AREA PUBBLICA DA DESTINARE ALLA
REALIZZAZIONE DI DUE AREE PROTETTE DESTINATE AD OSPITARE I
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI A SERVIZIO
DEL CONDOMINIO "IL VECCHIO BORGO" IN VIA VERDI N. 13/15.

*** ** *** **** *** ** **

L'anno addì del mese di

presso la sede Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le

parti forza di legge a norma dell'at. 1372 del Codice Civile, tra i Sigg.:

- nato a il

, Responsabile del Comune medesimo, la

quale dichiara di agire esclusivamente in nome per conto dell'Ente che

rappresenta, Partita I.V.A. 00423600030 a seguito del presente atto

denominato semplicemente "Concedente", ai sensi del Decreto Sindacale n.12

del 22/06/2009 nonché degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

- Sig. nato a il

residente in Via C.F. il

quale agisce in qualità di _____ del Condominio "IL VECCHIO

BORGO" sito a Comune di Garbagna Novarese in Via Verdi n. 13/15, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concessionario",

domiciliato elettivamente a tutti gli effetti del presente atto presso la Segreteria

del Comune intestato;

nel seguito “Le parti” quanto indicate congiuntamente;

PREMESSO CHE

Il Comune di Garbagna Novarese è proprietario di un’area a standards per parcheggio e verde censito al Foglio 14 mappale 1302, individuato nel P.R.G.C quota parte come “AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE SOCIALI, PUBBLICI O D’USO PUBBLICO, PER SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT” e quota parte come “AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE SOCIALI, PUBBLICI O D’USO PUBBLICO, A SERVIZIO DELLA MOBILITA’(PARCHEGGI)” di cui all’art. 3.2.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - RICHIAMO DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La convenzione stabilisce diritti, obblighi e oneri in capo ai contraenti; individua l’attività per la quale la concessione di suolo viene fatta.

Il Comune di Garbagna Novarese, concede al Concessionario come sopra generalizzato, che accetta, l’utilizzo, mediante occupazione permanente di suolo pubblico, dell’area a standards per parcheggio e verde sita nel Comune di Garbagna Novarese, in Via Verdi n. 13/15, per un massimo n. 2 aree di mq 3,50 ciascuna, il tutto come meglio individuato nella planimetria che, firmata dalle parti, fa parte integrante della presente convenzione, per la realizzazione di due aree protette destinate ad ospitare i contenitori per la raccolta differenziata rifiuti.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione di utilizzo di suolo pubblico sarà permanente con possibilità di

risoluzione anticipata da parte del Comune di Garbagna Novarese.

La concessione di utilizzo di suolo pubblico è strettamente connessa alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e pertanto decade se lo stesso non viene ultimato entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto. Inoltre il Concedente potrà recedere dalla Concessione in uso senza che il Concessionario possa accampare pretesa nei seguenti casi:

- l'uso dell'area diverso da quello per cui viene dato in Concessione, utilizzo inappropriato o mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 6 e 7 del presente contratto;
- per comprovati motivi di interesse pubblico, (ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene e decoro urbano, ecc.), con preavviso di almeno trenta giorni.

La Concessione è rilasciata al condominio "IL VECCHIO BORGO", ai sensi dell'art.10 del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

La Concessione non è cedibile a terzi e non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli previsti e convenuti, salvo preventiva autorizzazione comunale.

Art. 6 – REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE

Il Concessionario si impegna a realizzare ed installare a propria cura e spese, le opere di recinzione e copertura necessarie alla delimitazione e protezione dell'area destinata ad ospitare i contenitori per la raccolta differenziata rifiuti.

La struttura delle opere sopra descritte dovrà avere caratteristiche tipologiche e costruttive tali da armonizzarsi con il contesto urbano in cui si inserisce, con particolare riferimento ai materiali costruttivi e alle finiture del condominio "IL VECCHIO BORGO" di Via Verdi n. 13/15.

Tutte le modifiche dei marciapiedi, banchine e superfici del suolo pubblico manomesse, conseguenti al collocamento dei manufatti in questione sono a carico del Concessionario.

Art. 7 – USO DELL’IMMOBILE ED IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è esonerato dal pagamento al Comune di Garbagna Novarese, per l’occupazione delle aree oggetto della presente convenzione, delle tasse di occupazione permanente del suolo pubblico, così come disposto con deliberazione G.C. n. in data

La struttura del contenitore dovrà essere sottoposta, ad esclusiva cura e responsabilità del Concessionario e titolare dell’autorizzazione ad opportuna manutenzione ordinaria e, se del caso, straordinaria; in caso di inosservanza il Concessionario verrà diffidato a provvedervi entro un termine congruo, decorso inutilmente il quale il Comune provvederà alla rimozione delle opere di recinzione e copertura necessarie alla delimitazione e protezione dell’area destinata ad ospitare i contenitori per la raccolta differenziata rifiuti a spese del Concessionario stesso e alla risoluzione della presente convenzione.

Resta inteso che il Concessionario si impegna ad effettuare la raccolta, nell’area immediatamente circostante, dei rifiuti abbandonati anche in modo improprio da terzi e a quelli riconducibili all’attività di raccolta svolta dal Consorzio di Bacino Basso Novarese.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del Concessionario.

Il Concedente non è responsabile della custodia delle strutture realizzate dal Concessionario, e resta esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni che a chiunque possano derivare dal loro utilizzo, che quindi saranno totalmente a carico

del Concessionario.

Il Concedente consegna l'area al Concessionario, il quale accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; sono a carico del Concessionario tutte le spese relative allo spostamento di eventuali tubazioni o di quant'altro dovesse esistere nell'area assegnata.

Il Concessionario ha pieno e libero godimento dell'area nei limiti dell'uso convenuto.

Il Concedente dichiara che non sussistono diritti di terzi tali da poter pregiudicare l'utilizzo dell'area da parte del Concessionario, per le finalità di cui al presente contratto.

Art. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è cedibile a qualsiasi titolo da parte del Concessionario l'uso sull'area pubblica oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della parte richiedente, in caso d'uso.

Art. 10 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti ed in esecuzione di apposito provvedimento deliberativo.

Art. 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'inadempienza da parte del Concessionario di uno dei patti contenuti nella presente convenzione produrrà "ipso Jure" la sua risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C..

Art. 12 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano
alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concedente

Il Concessionario